



DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E LA RICERCA

AREA ECONOMIA DEL MARE – GR 50 06

**Comune di Montalto di Castro**

Ufficio Demanio Marittimo  
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

**Comune di Tarquinia**

Ufficio Demanio Marittimo  
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

**Comune di Civitavecchia**

Ufficio Demanio Marittimo  
comune.civitavecchia@legalmail.it

**Comune di Santa Marinella Ufficio**

Demanio Marittimo  
protocollosantamarinella@postecert.it

**Comune di Cerveteri**

Ufficio Demanio Marittimo  
comunecerveteri@pec.it

**Comune di Ladispoli**

Ufficio Demanio Marittimo  
comuneladispoli@certificazioneposta.it

**Comune di Fiumicino**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov

**Roma Capitale – Municipio X**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it

**Comune di Pomezia**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it

**Comune di Ardea**

Ufficio Demanio Marittimo  
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

**Comune di Anzio**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo.comuneanzio@pec.it

**Comune di Nettuno**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

**Comune di Latina**

Ufficio Demanio Marittimo  
servizio.patrimonio@pec.comune.latina.it

**Comune di Sabaudia**

Settore Ambiente e Demanio  
comunesabaudia@legalmail.it

**Comune di San Felice Circeo**

Ufficio Demanio Marittimo  
info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it

**Comune di Terracina**

Ufficio Demanio Marittimo  
posta@pec.comune.terracina.lt.it

**Comune di Fondi**

Ufficio Demanio Marittimo  
comune.fondi@pecaziendale.it

**Comune di Sperlonga**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it

**Comune di Gaeta**

Ufficio Demanio Marittimo  
comunedigaeta@pec.gedea.it

**Comune di Formia**

Ufficio Demanio Marittimo  
protocollo@pec.cittadiformia.it

**Comune di Minturno**

Ufficio Demanio Marittimo  
minturno@legalmail.it

**Comune di Ponza**

Ufficio Demanio Marittimo

**Comune di Ventotene**

Ufficio Demanio Marittimo

e p. c.

**Agenzia del Demanio**

Direzione Regionale Lazio  
dre\_lazio@pce.agenziademanio.it

**Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili**

Direzione Generale per la Vigilanza sulle  
Autorità portuali, Infrastrutture e Trasporto  
Marittimo e per le vie d'acqua interne  
[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

**Direzione Marittima di Civitavecchia**

Comandante  
C.V. (CP) Francesco TOMAS  
cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it

**Capitaneria di Porto di Fiumicino**

Comandante  
C.V. (CP) Antonio D'AMORE  
cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

**Capitaneria di Porto di Gaeta**

Comandante C.F. (CP) Federico GIORGI  
cp-gaeta@pec.mit.gov.it

**OGGETTO: Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii. approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 26.05.2021 - Adozione PUA Comunali – NOTA ESPLICATIVA.**  
Prossimo incontro in modalità telematica giovedì 29 luglio 2021 ore 9,30 -  
<https://call.lifesizecloud.com/2158376>

**Premesse.**

Come noto il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 26 maggio 2021, con la Deliberazione consiliare n. 9, ha approvato, ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, il "PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 luglio 2021 n. 47, Supplemento Ordinario n. 1.

Si fornisce di seguito il link per accedere al menzionato B.U.R.:

<https://publicbur.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd#>

Il suddetto Piano si configura come riferimento normativo per i Comuni che, secondo le proprie strategie e tenendo conto dell'esistente, devono adottare i propri piani degli arenili e individuare le singole aree demaniali da destinare all'utilizzazione turistico-ricreativa in conformità al Piano Regionale (art. 46 L.R. n. 06.08.2007, n. 13) e alla normativa vigente in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica.

Al riguardo si evidenzia che nel corso della fase di approvazione del PUA Regionale è stato approvato, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021, il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10.06.2021 Suppl. n. 2.

Si fornisce di seguito il link per accedere al suddetto Piano:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=287](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=287)

La Legge regionale 26.06.2015, n. 8 e ss.mm.ii. (recante disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative) ed il Regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 (recante la disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) individuano direttive e prescrizioni che i Comuni debbono tenere in considerazione nella predisposizione dei propri Piani di Utilizzazione degli Arenili.

In particolare il comma 4 dell'art. 7 della Legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 dispone che: *“i comuni sono tenuti ad adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale ovvero ad adeguare, ove necessario, i PUA già approvati alle suddette disposizioni, entro centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il suddetto termine la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. n. 13/2007”.*

Quest'ultimo dispone che: *“Nel caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto.”*

A tal riguardo si ritiene necessario evidenziare che il PUA regionale alla pag. 99, paragrafo 4.1, 4° capoverso, dispone:

*“L'adeguamento e l'approvazione dei PUA comunali sono condizioni necessarie per l'accesso ai bandi e ai finanziamenti regionali dedicati alle aree demaniali con finalità turistico-ricreative.”*

Premesso quanto sopra i Comuni del litorale laziale sono tenuti quindi ad adottare o integrare i propri PUA in conformità alle linee definite nello stesso PUA Regionale.

A tale proposito si richiama l'attenzione in particolare sul **Capitolo 4** rubricato: **“Indirizzi per l'elaborazione e del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunali”**, articolato nei tre sottoindicati paragrafi:

4.1. Predisposizione del PUA (Pag. 99)

4.2. Contenuti del PUA Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016 (Pag. 101)

4.3. Elaborati (Pag. 103).

Al fine di supportare gli Enti in indirizzo nel procedimento amministrativo in questione si forniscono alcune linee operative.

### **1. Indicazioni per l'elaborazione dei PUA.**

Il Piano di Utilizzazione degli Arenili comunale è lo strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime, non avente valore di strumento urbanistico, la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistico-ricreativi, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 e ss.mm.ii. e dal P.T.P.R. sopra citato.

Per quanto attiene i criteri generali di pianificazione, ed in coerenza con l'obiettivo di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, la Legge Regionale n. 8/2015 e ss.mm.ii., ha delineato le linee di indirizzo e programmazione in materia di politiche per lo sviluppo turistico del demanio marittimo da parte dei Comuni del Litorale e per lo sviluppo economico. In particolare ha disciplinato i criteri fondamentali per orientare i Comuni nella fase di predisposizione del proprio P.U.A. Nello specifico l'articolo 7 ai commi 5 e 6 prevede che:

*“5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell'arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota, i comuni stabiliscono, nell'ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l'approvazione del PUA comunale. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell'arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell'arenile.*

*6. I comuni nella pianificazione della quota prevista al comma 5, sono tenuti a garantire, lungo l'arenile di propria competenza, un'equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. A tal fine, individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge libere con servizi pari almeno al 20 per cento in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al comma 5.”*

I Comuni quindi sono tenuti a fissare la percentuale di spiaggia libera da destinare all'utilizzazione per finalità turistico ricreative, anche in funzione del carico antropico cui ogni ambito territoriale risulta già effettivamente soggetto, ed in relazione alle esigenze specifiche della costa (presenza di porti, tasso di urbanizzazione rilevato, aree escluse dalla delega, etc.).

Al fine di rendere oggettivamente identificabili le tipologie delle concessioni demaniali marittime, le Amministrazioni comunali, nell'ambito del proprio Albo delle Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, hanno già proceduto anche al generale aggiornamento delle

tipologie medesime, al fine di renderle coerenti con quelle previste dal Regolamento Regionale n.19/2016 (Art. 3), cioè:

1. Stabilimenti balneari;
2. Spiaggia libere con servizi;
3. Spiagge libere;
4. Punti d'ormeggio (al di fuori degli ambiti portuali);
5. Esercizi di ristorazione;
6. Noleggio imbarcazioni e natanti da diporto;
7. Strutture ricettive;
8. Attività ricreative e sportive.

Sarà pertanto cura dei Comuni richiamare una scheda sintetica, da trasmettere in allegato al proprio P.U.A., nella quale vengano evidenziate le consistenze, sia in termini di superficie che di estensione del fronte mare, di ognuna delle tipologie concessorie sopra evidenziate, nonché il calcolo della percentuale di arenile rimasto libero rispetto al totale della costa demaniale di propria competenza fruibile per finalità turistico-ricreative.

Con riferimento ai punti di ormeggio, si specifica sin d'ora che dalla suddetta pianificazione sono esclusi gli ambiti portuali, a meno che non indicati nel piano particolareggiato e quindi, al mero fine ricognitivo, per completezza espositiva, possono essere richiamati anche nei PUA comunali.

Tale condizione fa sì che la corretta programmazione e gestione delle aree e/o specchi acquei collocati all'interno di detti ambiti, pur se con finalità turistico ricreative, rientrano nei piani particolareggiati dei porti.

Si richiama anche l'attenzione sull'art. 15 della L.R. 23.11.2020, n.16 (che ha modificato il numero 2 quater della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 53/1998) che, in coerenza con il processo di attribuzione delle competenze di recente attuato dal legislatore regionale sugli usi del demanio turistico-ricreativo, la cui funzione è rimasta delegata, ha attribuito la competenza di rilascio delle concessioni per i punti di ormeggio, laddove gli stessi rientrino negli ambiti portuali.

Per quanto attiene l'accoglienza di animali da compagnia sulle aree demaniali, i Comuni, in sede di predisposizione dei P.U.A. o di loro varianti, individuano, ove possibile, aree del litorale da destinare all'accoglienza degli stessi, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del Regolamento regionale n 19/2016.

## **2. Nuove procedure di approvazione dei PUA Comunali.**

In merito alle procedure di approvazione dei Piani Comunali di Utilizzazione degli Arenili si richiama la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 24.10.2017**, in particolare l'**Allegato 2**, rubricato "**Procedure di approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale**", nel quale è indicata la procedura di approvazione del P.U.A. comunale, scandita dalle sotto indicate quattro fasi:

- I. Fase Preliminare;
- II. Fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- III. Fase di Approvazione (Conferenza di Servizi);
- IV. Fase Integrativa dell'efficacia (Pubblicazione sul B.U.R.L.).

I. Fase Preliminare:

adozione preliminare, da parte degli organi competenti del Comune, della proposta di documento relativo al PUA;

II. Fase di Valutazione Ambientale Strategica:

avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 12 e 13 del D. D.Lgs. 152/2006 da parte dell'Amministrazione comunale (Autorità Procedente);

a) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, ha come esito l'esclusione dalla VAS del P.U.A.:

1. l'Amministrazione comunale nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del provvedimento di Verifica, obbligatorio e vincolante ai sensi dell' art. 5 co. 1 let. n) del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., adotta il PUA tenuto conto delle eventuali prescrizioni previste nel suddetto provvedimento di verifica;
2. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 1, il piano viene pubblicato. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo Pretorio del Comune. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
3. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 2, chiunque può prendere visione della proposta del piano e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, l'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera l'adozione definitiva del P.U.A.
5. Terminata questa fase, l'iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva fase tre.

b) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, ha come esito il rinvio a VAS, ovvero se il Piano è sottoposto direttamente a VAS il Comune deve avviare il procedimento di cui all'articolo 13 e seguenti:

1. apertura della fase di consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che si conclude con il Documento di Scoping;
2. adozione e pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale da parte dell' autorità procedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.152/06.

3. valutazione, durante la quale l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttori, acquisisce e valuta tutta la documentazione presenta, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 152/2006 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini previsti, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs.152/06.
4. Nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del Parere Motivato obbligatorio, l'Amministrazione comunale, provvede all'opportuna revisioni del Piano e del Rapporto Ambientale ai sensi del comma 2, art. 15 del D. Lgs. 152/06;
5. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 4, l'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera la proposta di adozione definitiva del PUA;
6. Terminata questa fase l'iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza fase.

### III. Fase di Approvazione:

1. Convocazione direttamente da parte del Comune, ai sensi della vigente normativa, di apposita Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del Piano. Alla Conferenza di Servizi partecipa il Rappresentante Unico Regionale (RUR), designato a cura della Struttura del Direttore Generale, il quale è unico legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione della Regione Lazio e delle Amministrazioni ad essa riconducibili.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, approva il provvedimento finale del P.U.A. Il Piano approvato è depositato presso l'Amministrazione Comunale a disposizione del pubblico.

Le VARIANTI al PUA sono adottate con la stessa procedura.

### IV. Fase integrativa dell'efficacia:

Il Comune entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione del PUA:

1. Provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici, esclusivamente con modalità telematica, mediante il portale della Regione Lazio appositamente dedicato.
2. Il PUA pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In quest'ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del PUA modificati e/o integrati dalla Variante al PUA ed alla Struttura regionale competente per materia (Area Economia del Mare, attualmente incardinata nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca) ovrà essere trasmesso il nuovo testo del PUA modificato e/o integrato.
3. Il PUA comunale e/o le Varianti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.



### **3. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).**

Con riferimento alla sopra menzionata Fase II “**Fase di Valutazione Ambientale Strategica**” si ritengono opportune alcune ulteriori considerazioni e chiarimenti.

In particolare si sottolinea che il PUA Regionale, nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato arricchito dai contributi proposti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) tra i quali sono compresi anche i Comuni, come emerge dal “*Rapporto Ambientale*”, Allegato n. 2 alla D.G.R. di approvazione del P.U.A. Regionale n. 9 del 26.05.2021.

Tenuto conto che il PUA regionale è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica si ritiene che debba essere valutata, caso per caso, dalla Struttura regionale competente (“Area Valutazione Ambientale Strategica”, attualmente incardinata nella Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica) la eventuale assoggettabilità a VAS dei singoli P.U.A. comunali.

Detta esigenza si fonda sul presupposto che i Piani di Utilizzazione degli Arenili Comunali non hanno una valenza di tipo urbanistico, ma sono uno strumento di programmazione e regolamentazione meramente organizzativo del bene demaniale per fini turistici.

Ad oggi comunque risulta ancora necessario che il Comune trasmetta la proposta definitiva di P.U.A. alla competente Area Regionale, per la verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), contestualmente informandone la scrivente Struttura Regionale.

Sarà successivamente cura dell’Ente locale trasmettere poi alla scrivente Struttura in allegato al P.U.A., anche gli esiti della verifica di assoggettabilità e la valutazione espressa dalla su menzionata “Area Valutazione Ambientale Strategica”.

Si ritiene opportuno riportare alcune indicazioni di carattere generale emerse nel corso delle fasi della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale, e del Parere motivato dell’Autorità Competente, al fine di individuare interventi e azioni da incentivare per una utilizzazione sostenibile delle aree demaniali, e quali raccomandazioni utili alla elaborazione dei PUA comunali, con le rispettive procedure di VAS:

- utilizzo di fonti di energia rinnovabile, per l’illuminazione di parcheggi e altri spazi pubblici, e limitazione dell’impatto sulla componente aria e sui cambiamenti climatici, legato ai sistemi di raffrescamento/riscaldamento di edifici;
- gestione dei rifiuti e riduzione dell’uso di contenitori per bevande in plastica, prevedendo l’erogazione automatica di acqua potabile nei punti di ristoro e/o aree attrezzate;
- attività di pulizia delle spiagge che garantiscano la tutela delle aree dunali e l’eliminazione delle specie alloctone invasive;
- azioni volte a ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e gli effetti sulla salute, legate al traffico veicolare a promuovere azioni di mitigazione sulla viabilità, e a favorire una mobilità sostenibile: attraverso il trasporto pubblico, anche con mezzi ad emissione ridotta, quello ciclopedonale, e riduzione dell’uso del mezzo privato;

- garantire in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute ed effetti dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (L n.36/2001), disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in merito alla riduzione di emissioni polverose diffuse in fase di cantierizzazione lavori, e disposizioni inerenti le problematiche di impermeabilizzazione dei suoli (LR n.6/2008).

#### **4. Conferenza di Servizi.**

In merito alla Conferenza di Servizi menzionata al precedente Paragrafo 2, si forniscono alcuni chiarimenti.

I Comuni invieranno apposita comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi alla competente Struttura Regionale incardinata presso la Direzione Generale, denominata "UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI" (RURCDS).

L'Ufficio RURCDS cura tutti gli adempimenti connessi all'individuazione del Rappresentante Unico Regionale, nelle Conferenze di Servizi indette in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tale Ufficio, al fine di assicurare in tutto il territorio regionale una uniforme attuazione della normativa in materia di conferenze di servizi, è a disposizione delle strutture regionali e di tutti gli Enti Locali del Lazio per:

- le richieste di informazioni o chiarimenti inerenti l'applicazione della normativa relativa alla conferenza di servizi nonché la regolarità degli atti di indizione e convocazione;
- la verifica delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla-osta o atti di assenso, da coinvolgere nelle Conferenze di Servizi indette dagli Enti locali;
- il coordinamento e l'armonizzazione tra i diversi procedimenti che portano al rilascio di atti nelle Conferenze di Servizi.

Al fine di garantire lo svolgimento delle Conferenze di Servizi in modalità telematica, l'Amministrazione regionale mette a disposizione di tutti gli Enti Locali del Lazio che ne facciano richiesta, una piattaforma informatica. In particolare la piattaforma è costituita da:

- un'applicazione per la gestione di uno "spazio condiviso" (BOX.com),
- un'applicazione per le videoconferenze (LifeSize) finalizzata allo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, coerentemente con quanto previsto dalla art. 14-ter della legge n. 241/1990, alla quale si accede mediante *indirizzo web* preventivamente comunicato all'Amministrazione precedente. Nel caso di specie al Comune.

Tutte le informazioni inerenti lo svolgimento delle conferenze sono comunque disponibili sul portale istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_conferenza\\_di\\_servizi/](http://www.regione.lazio.it/rl_conferenza_di_servizi/)

## **5. Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.**

L'Amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, approva il provvedimento finale del PUA ed, entro dieci giorni, ne provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici,

esclusivamente con modalità telematica, mediante il portale della Regione nella apposita sezione dedicata al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, finestra "Servizi per inserzionisti" – "Accesso Area Riservata".

Si fornisce di seguito l'apposito link per la pubblicazione:

<http://www.regione.lazio.it/bur/>

Contestualmente il documento sarà inviato dall'Ente locale anche alla scrivente Struttura regionale competente per materia (Area Economia del Mare, attualmente incardinata nella Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca).

Il PUA pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In quest'ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del PUA modificati e/o integrati dalla Variante al PUA, ed alla suddetta Struttura regionale competente per materia dovrà essere trasmesso il nuovo testo del PUA modificato e/o integrato.

## **6. Termini per gli adempimenti da parte dei Comuni e poteri sostitutivi.**

Per quanto concerne i termini perentori di 180 giorni previsti, relativi agli adempimenti che i Comuni dovranno condurre, si richiama a quanto già espresso al 5° e 6° capoverso delle premesse della presente Nota esplicativa.

Il termine di centottanta giorni indicato al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 8/2015 si estende anche ai Comuni che avevano già provveduto, prima della pubblicazione del PUA Regionale, all'invio presso la Regione della proposta di PUA o delle Varianti al PUA, secondo le modalità precedentemente in vigore.

Tutti i Comuni che non hanno adeguato alla normativa regionale succitata (L.R. n. 8/2015 e R.R. n. 19/2016) il proprio Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo anteriormente alla data di pubblicazione del PUA regionale, devono procedere ad una nuova adozione, sottoponendo la proposta ai competenti organi del Comune secondo le modalità previste negli atti normativi dei rispettivi Enti.

## **7. Rilascio delle nuove concessioni turistico ricreative.**

Tutte le nuove concessioni che saranno previste dal PUA comunale saranno rilasciate secondo le procedure fissate dalla normativa vigente, fermo restando l'accertamento sulla regolarità dell'esistente, sia in area demaniale sia in aree di rispetto, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

Il rilascio è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalle disposizioni normative, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica ed Archeologica.

In proposito, ai sensi degli artt. 47 e 53 bis della Legge Regionale 06.08.2007, n.13, codeste Amministrazioni dovranno procedere all'assegnazione delle nuove concessioni garantendo il più ampio confronto competitivo, assicurando una idonea pubblicizzazione, una effettiva logica di pari condizioni ed una durata determinata, ai sensi della normativa statale vigente al momento del rilascio. Con particolare riferimento alla durata si richiama l'attenzione sull'art. 15 del R.R. n. 19/2016, che correla la stessa all'entità ed alla tipologia degli investimenti programmati.

### **8. Ulteriori indicazioni**

Si richiama, infine, l'attenzione sui contenuti del **paragrafo 4.3. del PUA Regionale rubricato "ELABORATI"** (Pag. 103), in cui sono analiticamente elencati gli elaborati che dovranno comporre il PUA Comunale.

Si ritiene, infine, necessario sottolineare che:

- Le previsioni del P.U.A. riguardano le aree del Demanio Marittimo, come delimitato, per cui le tavole debbono indicare la linea di delimitazione tra demanio marittimo e le altre proprietà;
- Nei casi in cui la dividente demaniale non coincida con l'arenile, e ricomprenda aree la cui utilizzazione non sia turistico-ricreativa, le stesse non potranno essere oggetto di pianificazione all'interno del P.U.A.;
- In tali circostanze i Comuni devono sollecitamente procedere a richiedere, al Capo del Compartimento marittimo, una verifica della delimitazione concernenti le aree del demanio marittimo interessate.

\*\*\*\*\*

Al fine di rispettare i termini e perseguire l'obiettivo comune di arrivare alla prossima stagione balneare con i Piani di Utilizzazione degli Arenili definitivi, la scrivente Direzione, nel più ampio spirito di collaborazione, conferma la propria disponibilità per qualsiasi chiarimento, ovvero per eventuali incontri (previo accordo telefonico e, preferibilmente, nelle giornate di martedì e giovedì), che codeste Amministrazioni ritenessero necessari in merito all'argomento.

Al riguardo alcune indicazioni e chiarimenti saranno forniti ai Comuni già in occasione dell'**incontro** convocato a mezzo mail del 22 luglio u.s., che si terrà con modalità telematica, il giorno **giovedì 29 luglio 2021 alle ore 9,30** accedendo mediante il seguente link:

<https://call.lifesizecloud.com/2158376>

**Il Dirigente**  
**Grazia Maria Iadarola**

**Il Direttore**  
**Tiziana Petucci**

La Responsabile del Procedimento  
Daniela Bertoni  
dbertoni@regione.lazio.it